

Giovedì 30 novembre 2000

77. ritiene infine che l'istituzione di una Scuola diplomatica europea, come proposto nella succitata risoluzione del 5 settembre 2000 sulla diplomazia comune comunitaria, costituirebbe un passo positivo verso la creazione di una diplomazia comune al servizio della PESC;

### **Il Parlamento europeo, la PESC e la PECS**

78. sottolinea la necessità di assoggettare ad un più rigoroso controllo parlamentare le attività di gestione delle crisi con mezzi civili e militari – in particolare nell'ambito delle missioni di Petersberg;

79. rileva che a tale proposito esiste una chiara ripartizione delle competenze fra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali;

80. ricorda in tale contesto la sua risoluzione del 15 giugno 2000 sulla creazione della PECS in vista del Consiglio europeo di Feira<sup>(1)</sup>, e propone, nel quadro della PESC e della PECS, di organizzare un incontro periodico tra i rappresentanti delle competenti commissioni dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo, in modo da esaminare congiuntamente con la Presidenza del Consiglio, l'Alto Rappresentante per la PESC e il Commissario incaricato delle relazioni esterne l'evoluzione delle due politiche; ritiene che sarebbe auspicabile far partecipare a tale incontro, a determinate condizioni, anche i parlamenti dei paesi candidati e dei paesi membri della NATO non membri dell'UE;

81. attribuisce grande valore alla cooperazione del Parlamento europeo con l'Assemblea parlamentare della NATO;

82. accoglie con favore il documento del Consiglio sugli aspetti principali e le scelte di base della PESC quale strumento di orientamento e di dialogo sulla PESC, ma deplora il fatto che tale documento sia l'unico sul quale il Parlamento viene consultato a norma dell'articolo 21 TUE; chiede segnatamente di essere consultato sulle strategie comuni in una fase preliminare, in modo che le sue opinioni siano debitamente prese in considerazione;

\*  
\*   \*  
\*

83. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti degli Stati membri.

<sup>(1)</sup> «Testi approvati» in tale data, punto 5.

## **10. Politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo Colonia e Helsinki**

**A5-0339/2000**

### **Risoluzione del Parlamento europeo sullo sviluppo della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa dell'Unione europea dopo Colonia e Helsinki (2000/2005(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- viste le proposte di risoluzione presentate
  - a) Salvador Garriga Polledo, sulla creazione di un Corpo civile europeo di pace (B5-0361/1999)
  - b) Jorge Salvador Hernández Mollar, sulla promozione delle relazioni con i paesi del Magreb in vista della sicurezza e della difesa europee (B5-0114/2000)
- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 17,
- viste le decisioni relative all'Identità europea di sicurezza e di difesa (IESD) adottate al Consiglio dell'Atlantico del Nord di Berlino (1996) e in occasione dei Vertici dell'Alleanza atlantica svoltisi a Madrid (1997) e a Washington (1999),

**Giovedì 30 novembre 2000**

- viste le dichiarazioni adottate nel corso dei Consigli europei di Colonia (3-4 giugno 1999), Helsinki (10-11 dicembre 1999), Lisbona (23-24 marzo 2000) e Feira (19-20 giugno 2000) sull'instaurazione della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa (PECS) nelle sue dimensioni civile e militare,
- viste le riunioni dei Consigli dei ministri dell'UEO svoltesi a Porto il 15 e 16 maggio 2000 e a Marsiglia il 13 novembre 2000 per preparare il trasferimento di talune funzioni di tale organizzazione all'Unione europea,
- visti i contributi annunciati dagli Stati membri dell'Unione europea in occasione della Conferenza di impegno delle capacità del 20 novembre 2000, a Bruxelles, nonché i contributi addizionali annunciati l'indomani da diversi paesi candidati all'adesione all'Unione europea nonché da paesi europei membri della NATO, ma non appartenenti all'Unione europea,
- vista la Conferenza intergovernativa in corso e le discussioni sulle cooperazioni rafforzate,
- viste le decisioni del Consiglio del 10 maggio 1999 riguardanti
  - a) le disposizioni per il miglioramento della cooperazione tra l'Unione europea e l'UEO (1999/404/PESC) <sup>(1)</sup>,
  - b) le modalità pratiche per la partecipazione di tutti gli Stati membri ai compiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2 del trattato UE per i quali l'Unione europea si avvale dell'UEO (1999/321/PESC) <sup>(2)</sup>,
- viste le decisioni del Consiglio del 14 febbraio 2000
  - a) decisione che istituisce il comitato politico e di sicurezza ad interim (2000/143/PESC) <sup>(3)</sup>,
  - b) decisione che istituisce l'organo militare ad interim (2000/144/PESC) <sup>(4)</sup>,
  - c) decisione relativa al distacco di esperti nazionali in campo militare presso il Segretariato generale del Consiglio per un periodo interinale (2000/145/PESC) <sup>(5)</sup>,
- vista la decisione del Consiglio del 22 maggio 2000 che istituisce un comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (2000/354/PESC) <sup>(6)</sup>,
- vista la proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che istituisce un dispositivo di reazione rapido (COM(2000) 119 — C5-0272/2000 — 2000/0081(CNS)) <sup>(7)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 15 maggio 1997 sulla comunicazione della Commissione «Le sfide cui deve far fronte l'industria europea legata al settore della difesa: contributo per un'azione a livello europeo» (COM(1996) 10 — C4-0093/1996) <sup>(8)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 28 gennaio 1999 sulla comunicazione della Commissione «Attuazione della strategia dell'Unione europea in materia di industria connessa con la difesa» (COM(1997) 583 — C4-0223/1998) <sup>(9)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 15 giugno 2000 sull'attuazione della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa in vista del Consiglio europeo di Feira <sup>(10)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 6 settembre 2000 sulle priorità dell'UE in materia di azioni esterne <sup>(11)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 153 del 19.6.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 123 del 13.5.1999, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU L 49 del 22.2.2000, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 49 del 22.2.2000, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU L 49 del 22.2.2000, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 127 del 27.5.2000, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 213.

<sup>(8)</sup> GU C 167 del 2.6.1997, pag. 99.

<sup>(9)</sup> GU C 128 del 7.5.1999, pag. 86.

<sup>(10)</sup> «Testi approvati» in tale data, punto 5.

<sup>(11)</sup> «Testi approvati» in tale data, punto 9.

Giovedì 30 novembre 2000

- visti gli emendamenti approvati da questo Parlamento il 16 novembre 2000 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2000) 30 — C5-0057/2000 — 2000/0032(COD))<sup>(1)</sup>,
  - visto l'articolo 163 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A5-0339/2000),
- A. considerando che l'Unione europea e i suoi Stati membri possiedono uno zoccolo di valori e di interessi comuni che devono proteggere in uno spirito di solidarietà reciproca,
- B. considerando che con la fine della guerra fredda la distinzione concettuale tra sicurezza e difesa tende a dissolversi e che una politica di sicurezza e di difesa implica il ricorso sia a mezzi civili sia a mezzi militari per prevenire e gestire le crisi che minacciano gli interessi e i valori di uno Stato o di un gruppo di Stati come l'Unione europea,
- C. ribadendo, per quanto riguarda il concetto di difesa nella sua accezione tradizionale, ossia quella territoriale, il fatto che la politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa (PECSO) non ambisce a fare concorrenza all'Alleanza atlantica che oggi resta il fondamento della difesa collettiva dei suoi membri o a allestire un esercito europeo permanente,
- D. constatando tuttavia che gli Stati membri sono legati da una solidarietà politica reciproca (articolo 11, paragrafo 2 del trattato UE) che in se stessa costituisce già un fattore di sicurezza per cui al momento opportuno la PESC garantirà anche le frontiere dei suoi Stati membri in quanto frontiere esterne dell'Unione,
- E. ricordando che la PECSO non intacca il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di ciascuno Stato membro né gli obblighi derivanti per taluni di loro dall'appartenenza alla NATO o all'UEO,
- F. sottolineando che il dibattito sulla sicurezza e la difesa europee iniziato a Pörschach ha conosciuto un'accelerazione con l'intervento militare NATO in Kosovo provocando una presa di coscienza nei popoli dell'Unione europea della loro impotenza a risolvere le crisi di grande entità,
- G. constatando che tale conflitto ha messo in rilievo le lacune e le insufficienze dell'Unione europea e dei suoi Stati membri non solo per quanto riguarda la prevenzione delle crisi con mezzi civili, ma anche per quanto riguarda i loro mezzi e le loro capacità militari di gestione delle crisi,
- H. compiacendosi pertanto della pronta reazione dell'Unione europea che, attraverso le dichiarazioni dei Consigli europei di Colonia, Helsinki, Lisbona e Feira, ha fissato i principi e le modalità di una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa (PECSO), incentrata principalmente sulla prevenzione, la gestione e l'uscita dalle crisi che minacciano la stabilità e la sicurezza internazionale,
- I. sottolineando che gli sforzi dell'Unione e dei suoi Stati membri per instaurare una credibile politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa mirano a rafforzare la PESC, in quanto l'Unione dovrà essere in grado di attuare la gamma completa dei suoi strumenti finanziari, diplomatici, civili e militari per raggiungere i suoi obiettivi e incidere in modo più efficace sullo svolgimento delle crisi internazionali, fermo restando che il ricorso ai mezzi militari deve rimanere una soluzione di ultima istanza,
- J. considerando altresì che l'ambizione mostrata dall'Unione europea attraverso la PESC e la PECSO di affermarsi come protagonista della vita politica internazionale contribuirà a rivitalizzare e a riequilibrare l'Alleanza atlantica nonché a ripartire in modo più equilibrato gli oneri e le responsabilità nel suo ambito, darà un contenuto concreto al concetto di Identità europea di sicurezza e di difesa (IESD) e costituirà un elemento importante della sicurezza mondiale,

<sup>(1)</sup> «Testi approvati» in tale data, punto 5.

**Giovedì 30 novembre 2000**

- K. plaudendo alle decisioni già adottate da numerosi Stati membri per ristrutturare le proprie forze armate e dotarsi di attrezzature adeguate e talvolta comuni nella prospettiva dell'instaurazione della forza di reazione rapida europea decisa ai Consigli europei di Colonia e di Helsinki e di cui la Conferenza sugli impegni in materia di capacità costituisce la prima tappa concreta,
- L. insistendo affinché gli Stati membri compiano gli stessi sforzi per raggiungere gli obiettivi che si sono fissati in materia di gestione civile delle crisi, soprattutto allestendo una forza di polizia europea rapidamente mobilitabile e introducendo misure globali di prevenzione e gestione delle crisi, dotate di un finanziamento adeguato, destinate segnatamente a sostenere la società civile nelle zone di tensione,
- M. notando che sussistono lacune che dovrebbero essere colmate sia sul piano istituzionale sia su quello materiale se si vuole che l'Unione europea disponga entro il 2003 di una capacità credibile di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi,
- N. deplorando il fatto che l'instaurazione della PECSO continui senza un controllo parlamentare, in particolare senza che questo Parlamento sia associato alla sua definizione e insistendo altresì sulla necessità, per la PECSO, di essere soggetta al controllo parlamentare e alla responsabilità democratica dei parlamenti nazionali, per quanto riguarda i governi degli Stati membri,
- O. osservando segnatamente che i parlamenti nazionali, competenti per l'adozione dei bilanci della difesa degli Stati membri, non sono ancora in grado di avere una visione globale e coerente della PECSO,
- P. sottolineando l'importanza dei principi di trasparenza e di responsabilità in materia di politica della sicurezza e della difesa,
- Q. ricordando che un accordo fra il Parlamento europeo e il Consiglio è indispensabile per disciplinare l'accesso ai documenti di cui tratta la decisione del Consiglio 2000/527/CE del 14 agosto 2000<sup>(1)</sup>,
1. afferma che una politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa non costituisce un fine in sé, ma è uno strumento per perseguire gli obiettivi della politica estera dell'Unione e che può essere utilizzata solo per raggiungere obiettivi precisi, chiaramente definiti dal Consiglio in collegamento con la Commissione e con il sostegno di questo Parlamento;
  2. ribadisce pertanto che la PECSO allargherà le opzioni a disposizione dell'Unione nell'esercizio della sua politica estera;
  3. si compiace dell'ultima relazione della Presidenza sul rafforzamento della PECSO approvata al Consiglio europeo di Feira e impegna l'Unione europea a non allentare i propri sforzi e a proseguire lo sviluppo della PECSO nei suoi aspetti civili e militari, anche prendendo le decisioni di carattere politico e istituzionale indispensabili per renderla pienamente operativa;
  4. rileva infatti che la PECSO sarà veramente efficace solo se sarà diretta da un'autorità chiaramente designata, capace di coordinare l'insieme dei mezzi disponibili, siano essi civili o militari; ritiene peraltro che le nuove strutture, una volta create, dovranno essere soggette a una valutazione regolare;
  5. invita pertanto i prossimi Consigli europei a adottare le decisioni del caso affinché la PECSO divenga pienamente operativa nel 2003, come deciso al Consiglio europeo di Colonia;
  6. ribadisce che le crisi dovrebbero essere risolte innanzitutto attraverso il ricorso a mezzi civili; non esclude tuttavia il ricorso alla forza allorché la diplomazia abbia raggiunto i suoi limiti purché la sua utilizzazione avvenga in accordo con i principi fondamentali dell'Unione europea e delle costituzioni dei suoi Stati membri, nonché con quelli della Carta delle Nazioni Unite e dell'OSCE;
  7. sottolinea che, conformemente al diritto internazionale, l'uso della forza è subordinato ad un mandato specifico del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; consapevole tuttavia dei rischi di blocco all'interno di tale organismo, insiste sulla necessaria riforma delle istituzioni dell'ONU; in attesa di tali riforme e qualora non esista un mandato a causa di un blocco all'interno del Consiglio di sicurezza, ritiene che la comunità internazionale, di cui fa parte l'Unione europea, possa intervenire militarmente, in caso di emergenza, solo dietro appello espresso del Segretario generale delle Nazioni Unite;

<sup>(1)</sup> GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9.

Giovedì 30 novembre 2000

8. sottolinea l'esigenza per l'Unione europea di elaborare i principi e le basi giuridiche che l'autorizzano ad intervenire sia attraverso i mezzi civili sia ricorrendo ai mezzi militari, ovvero a una combinazione dei due, sul territorio di Stati terzi in crisi;

#### ***I. Sviluppo degli strumenti civili di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi***

9. approva gli orientamenti contenuti nella relazione di Feira per quanto riguarda il rafforzamento delle capacità dell'Unione europea quanto agli aspetti civili della prevenzione dei conflitti e della gestione della crisi in modo da:

- a) prevenire lo scoppio o l'acuirsi dei conflitti,
- b) consolidare la pace e la stabilità interna nei periodi di transizione,
- c) assicurare una complementarità tra gli aspetti civili e militari della gestione delle crisi per coprire l'intero ventaglio dei compiti di Petersberg (missioni di carattere umanitario, compresa l'evacuazione di abitanti; missioni di mantenimento della pace; missioni di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni di ripristino della pace);

10. appoggia l'obiettivo stabilito dagli Stati membri a Feira di fornire entro il 2003 attraverso una cooperazione volontaria una forza di polizia europea composta di 5000 poliziotti destinata a prevenire i conflitti o gestire le crisi, in quanto le unità militari non sono adatte alle operazioni di mantenimento dell'ordine; nota altresì che gli Stati membri si sono impegnati, per far fronte a situazioni di emergenza, a riunire, all'interno di tale obiettivo globale, un primo contingente di 1000 poliziotti entro 30 giorni;

11. si compiace anche per la proposta della Commissione relativa alla creazione di un dispositivo finanziario di reazione rapida che consenta all'Unione di agire in casi di urgenza e impegna il Consiglio a adottare il relativo regolamento senza alcun indugio;

12. sottolinea che tale diversificazione e il rafforzamento delle capacità di intervento dell'Unione europea nelle zone di crisi devono andare di pari passo con le azioni destinate a consolidarvi lo Stato di diritto, la democrazia, una società civile, un sistema giudiziario indipendente, l'amministrazione locale e il sistema economico, in modo da permettere un ritorno alla vita normale in tempi brevi e di garantire la sicurezza democratica nella zona interessata;

13. invita la Commissione e il Consiglio ad occuparsi della prevenzione dei conflitti e a sviluppare un concetto operativo che faccia appello ai mezzi dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, della NATO, nonché a quelli di altri attori come l'ONU, l'OSCE e altre organizzazioni regionali, oltre che ai mezzi di comunicazione di massa e alla società civile;

14. sottolinea a questo proposito che l'Unione europea dovrebbe cooperare anche con le strutture specializzate delle ONG;

15. ritiene che la prima tappa dell'attuazione di una politica di prevenzione dei conflitti consista nello sviluppare le capacità di raccolta di notizie e informazioni dell'Unione europea nonché le sue capacità di analisi in modo da individuare i segnali precursori delle crisi;

16. sottolinea che un tale orientamento presuppone:

- a) la cooperazione leale di tutti gli Stati membri che devono mettere a disposizione dell'Unione tutti i mezzi di cui dispongono,
- b) il rafforzamento dell'UPPAR (Unità di pianificazione della politica e di allarme rapido) che per il momento non dispone delle capacità umane e materiali sufficienti a portare a termine il suo compito di allerta rapida, senza parlare delle sue altre funzioni e
- c) il rafforzamento dei servizi competenti del Consiglio e della Commissione, che devono mettere in comune le informazioni e le analisi di cui dispongono;

17. sottolinea quindi che l'intervento preventivo deve essere adeguato alla natura della crisi da trattare e può implicare l'attuazione di un insieme di misure che vanno dalla pressione diplomatica ad azioni positive destinate a rafforzare la società civile, senza escludere le azioni coercitive che vanno dalle sanzioni politiche e economiche alla minaccia dell'uso della forza;

**Giovedì 30 novembre 2000**

18. ritiene necessario distinguere bene, ai fini della gestione delle crisi attraverso mezzi non militari, da una parte, le azioni puramente civili (come l'azione umanitaria, l'osservazione, la mediazione, la ricostruzione, ecc.) che potrebbero dipendere da un corpo civile europeo di pace e, dall'altra, le azioni di polizia che possono essere il preludio a una escalation nell'utilizzazione dei mezzi coercitivi o rientrare in una prospettiva post-bellica;
19. ritiene indispensabile che gli organi deputati del Consiglio (Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi, sala operativa, cellula/e di crisi) cooperino strettamente con quelli della Commissione (in particolare l'Unità di coordinamento delle crisi e ECHO) sotto l'egida di una autorità chiaramente designata in modo da evitare la dispersione degli sforzi e garantire l'efficacia dell'azione dell'Unione;
20. ribadisce la richiesta contenuta nella sua precitata risoluzione del 15 giugno 2000 di fissare altri «grandi obiettivi comuni» oltre a quello relativo alla forza di polizia per quanto riguarda ad esempio i gruppi di specialisti nei settori dello Stato di diritto, del controllo delle elezioni, dell'osservazione delle situazioni, dell'aiuto umanitario e della protezione civile;
21. invita infine la Commissione a procedere all'inventario degli strumenti civili esistenti o da creare in modo da prevenire le crisi, gestirle e uscirne nelle migliori condizioni;
22. invita la Commissione, in collaborazione con il Consiglio, a redigere una relazione pubblica annuale sulla politica comunitaria di prevenzione dei conflitti, che elenchi le politiche adottate, gli strumenti utilizzati e i programmi finanziati, definisca i criteri per la loro valutazione e tragga da essi i debiti insegnamenti;

**II. Sviluppo dei mezzi e delle capacità militari dell'Unione**

23. sottolinea che la guerra del Kosovo ha messo in luce la debolezza dei paesi europei incapaci di intervenire nelle crisi non solo per quanto riguarda i mezzi civili, ma anche sul piano delle capacità militari;
24. ribadisce il suo sostegno al grande obiettivo fissato a Colonia e ad Helsinki di allestire entro il 2003 una forza di reazione rapida di 50.000-60.000 uomini mobilitabile in 60 giorni e dispiegabile per un anno, dotata degli appoggi aerei e navali necessari, che dovrebbe disporre di propri mezzi di comando, d'informazione e di pianificazione operativa;
25. si compiace per i contributi annunciati dagli Stati membri, dai paesi candidati e dai paesi europei membri della NATO e non appartenenti all'UE in occasione della Conferenza di impegno delle capacità del 20 e 21 novembre 2000 al fine di perseguire tale obiettivo; invita l'Alto rappresentante per la PESC a riferire regolarmente sulle modalità con cui gli Stati interessati assolvono a tali impegni, al fine di consentire ai parlamentari europei e nazionali di vigilare sulla realizzazione della forza di reazione rapida europea;
26. si rallegra della volontà manifestata dagli Stati membri di raggiungere questo ambizioso obiettivo riorganizzando in maniera adeguata le proprie forze armate;
27. invita gli Stati membri a tener conto, nella loro politica di acquisizione, delle lezioni tratte dall'intervento NATO in Kosovo, dell'inventario redatto dall'UEO, dell'Iniziativa sulle capacità di difesa (ICD) della NATO e delle conclusioni della Conferenza sugli impegni in materia di capacità;
28. sottolinea le debolezze e le carenze dei paesi europei nei settori delle comunicazioni, del comando, del controllo e dell'informazione (C<sup>3</sup>I), della mobilità strategica (trasporto aereo pesante, rifornimento in volo), della raccolta delle informazioni, della capacità di penetrazione delle difese aeree nemiche, della capacità di attacco in ogni momento, di giorno come di notte, delle armi teleguidate di precisione e dei missili di crociera, come la guerra del Kosovo ha messo in rilievo;
29. propone pertanto che in seguito alla Conferenza sugli impegni in materia di capacità gli Stati membri si sforzino di colmare le lacune in materia, come hanno appena fatto nel settore del trasporto aereo strategico (Airbus A400M) dei missili aria-aria (Météor), dei missili di crociera (Scalp/Storm Shadow) e dei satelliti di riconoscimento e di navigazione;

Giovedì 30 novembre 2000

30. ritiene tuttavia che il consolidamento del processo di acquisizione di equipaggiamenti militari in Europa non possa procedere soltanto da progetti isolati o multilaterali e che, di conseguenza, rimanga da realizzare un importante sforzo comune di prospettiva e di pianificazione;
31. propone pertanto che gli Stati membri procedano a una valutazione di lungo termine del loro fabbisogno distinguendo il breve termine (2003-2005), il medio termine (2010-2012) e il lungo termine (2020-2025), al fine di operare in tempo opportuno le scelte indispensabili in termini strategici, industriali e finanziari;
32. constata che la creazione di una capacità di intervento rapido dell'Unione europea pone il problema della professionalizzazione degli eserciti degli Stati membri, direzione questa verso la quale alcuni di loro si sono già avviati, e afferma che spetta a ciascuno Stato membro decidere al riguardo in funzione delle sue tradizioni politiche e sociali e del ruolo che intende svolgere nella gestione delle crisi;
33. ritiene indispensabile che gli Stati membri dell'Unione europea sviluppino capacità d'intervento aeronavale, basate sulle portaerei possedute da quattro Stati membri, tenuto conto dell'importanza delle vie di comunicazione marittima per il commercio dell'Unione e delle possibilità che queste offrono all'espletamento dei compiti di Petersberg, come hanno dimostrato le operazioni effettuate nei cieli dell'ex Jugoslavia; invita gli Stati membri interessati a ricercare, in occasione della sostituzione delle loro portaerei, l'interoperabilità in modo da poter disporre, in caso di bisogno, di una forza di intervento aeronavale coerente;
34. chiede altresì che i paesi europei mettano in comune, in seno a task-forces ad hoc o nell'ambito di EUROMARFOR, che propone di rendere accessibile a tutti gli Stati membri, i loro mezzi di accompagnamento e di sostegno nell'ambito di operazioni aeronavali in modo da assicurare una sufficiente protezione alle portaerei europee;
35. condivide l'idea di sviluppare mezzi adeguati nel settore del trasporto aeronavale, del rifornimento in volo, delle operazioni CSAR/RESCO<sup>(1)</sup>, del controllo dello spazio aereo (AEW&C<sup>(2)</sup>) e quindi del controllo del campo di battaglia e della raccolta di informazioni via satellite, con aereo e mediante aeromobile senza pilota;
36. constata che le forze che compongono attualmente l'UEO (FRUEO), nonché il Gruppo aereo europeo, faranno parte del catalogo di forze a disposizione dell'Unione europea e che potranno essere utilizzate per costituire la Forza di reazione rapida europea; chiede che queste diverse forze, che costituiscono esse stesse strumenti di cooperazione rafforzata, siano aperte agli Stati membri che desiderano integrarvi;
37. invita l'Unione europea a integrare l'accordo di trasporto aereo a lunga distanza concluso il 30 giugno 1997 tra l'UEO e l'Ucraina; ritiene che un accordo simile possa essere concluso con la Russia in modo da rafforzare le capacità di trasporto e di proiezione degli Stati membri;
38. ricorda le sue precitate risoluzioni del 15 maggio 1997 e del 28 gennaio 1999 sulla cooperazione europea nel settore dell'industria della difesa e prende atto con soddisfazione dell'accordo quadro firmato il 27 luglio 2000 a Farnborough tra 6 Stati membri dell'Unione europea che faciliterà la ristrutturazione dell'industria della difesa in Europa, come richiesto nelle citate risoluzioni;
39. chiede che i paesi candidati possano, ogni volta che ciò sia possibile, partecipare pienamente alle cooperazioni europee in materia di armamenti;
40. rammenta tuttavia alle imprese del settore della difesa, agli Stati membri dell'Unione europea e ai paesi candidati che, nell'interesse della PECSO, le esportazioni di armi devono essere tenute sotto controllo e limitate;
41. chiede che l'Unione europea si doti di un'autentica politica spaziale che copra gli aspetti civili e militari dell'utilizzazione dello spazio e riunisca i mezzi nazionali e multinazionali di cui dispone nel settore militare in seno a un comando spaziale comune dell'Unione europea (CoSCEU); ritiene tuttavia che questa nuova politica non dovrebbe avere lo scopo di piazzare armi in orbita, bensì di sviluppare mezzi di osservazione, di ascolto e di navigazione;

(1) Ricerca e salvataggio in combattimento (Combat Search and Rescue/Recherche et sauvetage en situation de combat).

(2) Sistema aerotrasportato di individuazione in lontananza e di controllo (Airborne Early Warning & Control System).

**Giovedì 30 novembre 2000**

42. si compiace, sotto questo profilo, del ravvicinamento operato il 16 novembre 2000 tra l'Unione europea e l'Agenzia spaziale europea con l'obiettivo di creare una strategia europea per lo spazio, che porrà l'accento sui sistemi di navigazione (Galileo) e di osservazione (iniziativa GMES: sorveglianza planetaria della sicurezza ambientale), in una prospettiva duale;

43. a) ricorda che l'attuazione di una PECSO operativa richiede di aderire a una visione politica e di stabilire interessi comuni, ma sottolinea parallelamente che la sua efficacia poggia sull'acquisto da parte degli Stati membri di capacità d'intervento omogenee e sullo sviluppo di tecnologie di avanguardia; chiede, a tal fine, l'istituzione di una politica comune di ricerca in materia di difesa; ritiene che i centri di ricerca europei dovrebbero prendere in considerazione nei propri programmi gli aspetti inerenti alla difesa;

44. ricorda che tutti questi sforzi volti a migliorare le capacità e i mezzi militari dell'Unione rimarranno insufficienti se quest'ultima non si doterà di una strategia di impiego della forza, essa stessa inclusa nella sua politica estera comune, e se le sue Istituzioni non verranno adeguate;

### **III. Questioni istituzionali connesse all'instaurazione di una politica europea comune di sicurezza e di difesa**

45. ricorda, per quanto concerne le strutture decisionali della PECSO, la sua precitata risoluzione del 15 giugno 2000 e auspica che l'Alto Rappresentante per la PESC presieda il COPS, che venga creato un Consiglio dei Ministri della difesa e che questi ultimi partecipino, in caso di necessità, al Consiglio «Affari Generali»;

46. ribadisce le sue inquietudini sull'efficacia degli organi istituiti ad interim il 1° marzo 2000 nonché sulla coerenza, nella situazione attuale, delle azioni tanto civili quanto militari che l'Unione europea potrebbe decidere;

47. sottolinea infatti che l'istituzione di questi nuovi organi non è accompagnata da un rafforzamento del potere di coordinamento e di impulso dell'Alto Rappresentante per la PESC, da una chiara ripartizione di ruoli di quest'ultimo e del Commissario incaricato delle relazioni esterne e da una perfetta coordinazione con tutti gli altri attori in modo da creare una catena di comando chiara che colleghi il livello in cui si prende l'iniziativa politica con quello dell'esecuzione sul terreno;

48. reitera quindi la richiesta, espressa nella sua risoluzione del 13 aprile 2000 recante proposte per la Conferenza intergovernativa<sup>(1)</sup>, che, a tempo debito, le cariche di Alto rappresentante per la PESC e di Commissario responsabile delle relazioni esterne vengano unificate in quella di un vicepresidente della Commissione espressamente nominato;

49. afferma pertanto che l'efficacia della PECSO è strettamente connessa al miglioramento del funzionamento della PESC e che a tal fine è altresì necessario che l'Unione disponga non solo della capacità di raccolta di informazioni, ma anche di quella di analisi; rileva che in applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio dell'UEO il 13 novembre 2000 il Centro satellitare di Torrejon e l'Istituto di studi sulla sicurezza dell'UEO saranno trasferiti nel 2001 all'Unione europea sotto forma di agenzie; ritiene necessario, in tale occasione, definire con precisione il ruolo futuro di questi due organismi, affinché essi operino in particolare in appoggio all'UPPAR, le cui risorse umane dovranno essere rinforzate al fine di poter assolvere pienamente ai compiti di pianificazione e di analisi;

50. auspica che il Consiglio europeo di Nizza istituisca gli organi definitivi della PECSO (COPS, comitato militare e Stato maggiore militare), ne definisca chiaramente le rispettive competenze e poteri decisionali e dia l'impulso necessario affinché il funzionamento della PESC in generale e della PECSO in particolare venga migliorato nel senso della rapidità e della chiarezza del processo decisionale;

51. domanda che, a complemento dell'istituzione degli organi definitivi della PECSO, il Consiglio europeo di Nizza sancisca il principio, sulle basi del GAEO, dell'OAEO o ancora dell'OCCAR, di un'agenzia europea per gli armamenti assegnata al Comitato militare, incaricata di definire e gestire i programmi comuni di ricerca e pianificare le spese di investimento e acquisizione comuni;

<sup>(1)</sup> «Testi approvati» in tale data, punto 7.

Giovedì 30 novembre 2000

52. è dell'avviso che il Consiglio dovrebbe occuparsi degli aspetti finanziari della PECSD, in particolare mediante la previsione delle spese relative al trasferimento delle funzioni dell'UEO necessarie all'esecuzione dei compiti di Petersberg; ritiene peraltro che i costi relativi ai compiti di Petersberg dovrebbero essere ripartiti tra gli Stati membri sulla base del prodotto nazionale lordo e chiede che in tale ripartizione si tenga conto del contributo che ciascuno Stato membro dà, in mezzi civili e militari, all'esecuzione di detti compiti;

53. chiede comunque che uno Stato che non desidera partecipare a un dato compito sia tenuto, in nome della solidarietà reciproca che lega gli Stati membri, a versare un contributo finanziario che verrà ripartito tra gli Stati partecipanti;

54. ritiene infine che i compiti di Petersberg dovranno, a termine, essere finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea, il che implicherà una revisione dell'articolo 28 del trattato UE e delle prospettive finanziarie;

55. auspica che il Consiglio e gli Stati membri, in considerazione degli oneri inerenti all'introduzione della PECSD, non scartino a priori l'ipotesi di un rafforzamento dei mezzi finanziari dal momento in cui tale rafforzamento si renderà necessario per la credibilità dell'Unione, senza che comunque ciò rimetta in discussione le priorità sociali ed economiche dell'Unione e dei suoi Stati membri;

56. auspica che questi sforzi di comunitarizzazione degli strumenti e delle capacità militari degli Stati membri nel quadro della PECSD portino a una razionalizzazione delle spese militari, la qualcosa potrà tradursi in economie di bilancio;

57. sottolinea che un ulteriore sviluppo dei compiti militari non dovrà comportare in alcun caso una riduzione, da parte degli Stati membri, dei preziosi aiuti comunitari nei settori non militari, in particolare quelli che riguardano la gestione non militare delle crisi, i diritti umani e la democrazia, gli aiuti allo sviluppo e gli aiuti umanitari;

58. constata che la cooperazione istituita tra l'Unione europea e la NATO funziona bene, come ha dimostrato la prima riunione congiunta del COPS e del Consiglio dell'Atlantico del Nord svoltasi il 19 settembre 2000;

59. sostiene i principi guida e le modalità di associazione dei paesi candidati all'adesione e degli Stati europei membri della NATO che non fanno parte dell'UE alle missioni di gestione delle crisi intraprese dall'Unione europea, come convenuto al Consiglio europeo di Feira;

60. rammenta in tale contesto:

- a) che in caso di operazioni decise dal Consiglio dell'Unione europea che necessitino di un ricorso ai mezzi e alle capacità della NATO, gli Stati europei membri della NATO ma non dell'UE potranno associarvisi, se lo desiderino, e che dal momento della loro associazione avranno gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli Stati membri dell'Unione europea, dalla pianificazione alla condotta, giorno per giorno, dell'operazione;
- b) che in caso di operazioni decise dal Consiglio dell'Unione europea senza ricorso ai mezzi e alle capacità della NATO, gli Stati europei membri della NATO ma non dell'UE potranno essere invitati a partecipare all'operazione, con gli stessi diritti e gli stessi obblighi degli Stati membri dell'Unione europea, come indicato sopra; nota che lo stesso avverrà con ogni paese candidato all'adesione ed ogni altro Stato, come la Russia e l'Ucraina, che sia a ciò invitato dal Consiglio;

61. si compiace, in questa prospettiva, degli impegni aggiuntivi di capacità che diversi Stati europei membri della NATO che non fanno parte dell'Unione europea hanno promesso, in occasione della Conferenza di impegno delle capacità, di mettere a disposizione dell'Unione nell'ambito dei compiti di Petersberg;

62. rammenta che la Dichiarazione adottata a Washington il 23 aprile 1999 in occasione del Vertice dell'Alleanza atlantica ha stabilito il principio che l'Unione europea dovrebbe avere un accesso facilitato ai mezzi e alle capacità collettive della NATO per le operazioni nelle quali questa organizzazione non sarebbe impegnata militarmente nella sua qualità di alleanza, il che presuppone in particolare di garantire l'accesso alle capacità di pianificazione della NATO e di presumere la disponibilità di mezzi e di capacità della NATO che sarebbero preidentificati per l'utilizzazione da parte dell'Unione europea;

**Giovedì 30 novembre 2000**

63. constata che qualsiasi dichiarazione atta a suscitare dubbi in merito alla possibilità per l'Unione europea di ricorrere, se necessario, ai mezzi e alle capacità della NATO non potrebbe che incoraggiare a duplicare alcuni di tali mezzi e capacità, e che ciò non sarebbe nell'interesse di alcuna delle parti;
64. constata che la riunione di Porto del Consiglio dei Ministri dell'UEO, così come quella di Marsiglia, ha aperto la via al trasferimento, all'Unione europea, delle funzioni dell'UEO necessarie alla realizzazione dei compiti di Petersberg e che ciò avrà ripercussioni sulla struttura di tale organizzazione nonché sul suo futuro, oltre al fatto che tale situazione induce a interrogarsi sul mantenimento del suo Trattato istitutivo; prende atto del piano di transizione adottato dal Comitato militare dell'UEO il 17 ottobre 2000 e che è inteso, durante il rafforzamento delle strutture permanenti dell'Unione europea, ad assicurare il mantenimento della capacità di gestione delle crisi; rileva che lo Stato maggiore dell'UEO, con la sua cellula di pianificazione e la sua sala operativa, scompariranno non appena verrà istituito nell'ambito dell'Unione europea il corrispondente organo definitivo;
65. constata che due delle funzioni residue dell'UEO, vale a dire la reciproca assistenza (articolo V) e la cooperazione in materia di armamenti attraverso il GAEO, potrebbero formare oggetto di cooperazioni rafforzate se queste ultime, in esito alla CIG, copriranno anche il settore della sicurezza e della difesa;
66. rileva che l'ultima funzione residua dell'UEO, cioè quella di fornire un forum di sicurezza allargato, comincia ad essere assunta dall'Unione in quanto quest'ultima ha deciso di procedere a contatti regolari con i paesi candidati e i membri europei della NATO non appartenenti all'UE;
67. propone pertanto che il Trattato di Bruxelles modificato, concluso per la durata di 50 anni, venga denunciato secondo quanto previsto all'articolo XII, allorché le funzioni residue dell'UEO saranno esercitate dall'Unione europea, il che potrebbe comportare lo scioglimento di tale organizzazione per il 2004;
68. invita le Istituzioni dell'Unione a assumere, nella prospettiva dello sviluppo della PECSD sotto i suoi aspetti civili, politico-militari e parlamentari e della riduzione delle attività dell'UEO, il personale di tale organizzazione — tanto quello del Segretariato generale quanto quello dell'Assemblea — per avvalersi delle loro competenze professionali;

#### **IV. Dimensione parlamentare della PECSD**

69. ricorda la sua precitata risoluzione del 15 giugno 2000 sulla dimensione parlamentare della PECSD e deplora vivamente il fatto che tale dimensione rimanga assente dalle deliberazioni del Consiglio;
70. ricorda in particolare la sua proposta di istituire, nell'ambito della PECSD e ispirandosi all'esperienza della COSAC, un organo interparlamentare europeo in materia di sicurezza e di difesa corrispondente al quadro allargato della sicurezza europea;
71. afferma che tale dimensione parlamentare deve, in ogni caso, svilupparsi nell'ambito dell'Unione europea e che esso è in grado, con i suoi poteri attuali, di riprendere le funzioni di controllo esercitate dall'Assemblea dell'UEO;
72. propone che l'articolo 21 del trattato UE che prevede l'obbligo per il Parlamento europeo di organizzare un dibattito annuale sull'attuazione della PESC venga modificato per includervi espressamente la PECSD e che, in questo ambito, il Consiglio gli riferisca i progressi realizzati nell'attuazione di tale politica, compreso tutto ciò che riguarda gli sforzi profusi dagli Stati membri per contribuire alla realizzazione dell'obiettivo fissato per il 2003;
73. afferma in generale che sarebbe utile che la CIG adattasse le pertinenti disposizioni del Trattato per tener conto dell'esistenza della PECSD a fianco della PESC, il che consentirebbe di far risultare meglio le competenze dell'Unione e delle sue Istituzioni;
74. deplora la decisione unilaterale del Consiglio del 14 agosto 2000 che disciplina in modo restrittivo l'accesso ai documenti e insiste affinché un accordo in materia sia stipulato fra il Parlamento e il Consiglio onde permettere il corretto funzionamento della PECSD, garantendo allo stesso tempo a questo Parlamento la possibilità di esercitare i diritti ad esso riconosciuti dal trattato;
75. plaude alla cooperazione instauratasi con l'Assemblea parlamentare della NATO che fornisce un ambito nel contempo europeo e transatlantico in cui discutere questioni di sicurezza e di difesa;

Giovedì 30 novembre 2000

76. ritiene opportuno, nella fase attuale, adattare le sue strutture per tener conto dell'esistenza della PECSO e meglio controllarne l'evoluzione;

77. propone pertanto di creare nel suo seno un'unità amministrativa specializzata che assisterà la sua commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa nei lavori relativi alla PECSO e agevolerà l'attività della delegazione incaricata delle relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO che dovrà acquisire lo status di delegazione permanente;

#### V. *Relazioni transatlantiche*

78. sottolinea che gli sforzi dell'Unione europea per istituire la PECSO sono compatibili con lo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa (IESD) in seno alla NATO e vanno nella direzione dello stabilimento di un'autentica partnership in tutti i settori – politico, economico, militare – con gli Stati Uniti e il Canada;

79. è consapevole del fatto che l'istituzione di una partnership equilibrata tra l'Unione europea e gli Stati Uniti nel settore della sicurezza e della difesa, e dunque della politica estera, presuppone una rivalutazione della posizione di ciascuno per far fronte a questa nuova sfida che modifica i ruoli adottati da ciascuno dei partner dal 1945;

80. constata purtroppo che gli sviluppi avviati a Colonia e Helsinki non sono sempre percepiti nella giusta misura negli Stati Uniti e che perciò si impone un lavoro di informazione per evitare qualsiasi malinteso; propone pertanto che la delegazione della Commissione a Washington effettui, in stretto collegamento con la Presidenza dell'Unione e l'Alto Rappresentante per la PESC, un'opera d'informazione presso i responsabili politici americani; invita altresì la sua delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti ad affrontare regolarmente tale argomento con i parlamentari americani;

81. reputa necessario che l'Unione europea e gli Stati Uniti, in quanto partner che condividono valori e interessi comuni, conducano un dialogo coerente sulle grandi questioni strategiche, come gli equilibri risultanti dai Trattati di disarmo, nonché sui grandi temi di politica e di sicurezza internazionale;

\*

\* \*

82. auspica che gli istituti europei specializzati siano utilizzati per offrire ai funzionari europei assegnati alla PESC la formazione indispensabile all'esercizio delle loro funzioni;

83. invita la Commissione e il Consiglio a esaminare la possibilità di istituire, a livello di Unione, un Collegio della sicurezza europea incaricato di fornire una formazione europea comune ai responsabili civili e militari delle Istituzioni dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, consentendo così l'emergere di una cultura comune nei settori della sicurezza e della difesa;

84. reputa altresì indispensabile che l'Unione europea avvii una politica d'informazione nei confronti delle opinioni pubbliche degli Stati membri e dei paesi terzi situati alla sua periferia per spiegare la finalità della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa che essa si sforza di instaurare; è dell'avviso che tale compito dovrebbe incombere congiuntamente al Parlamento europeo, alla Presidenza del Consiglio, all'Alto Rappresentante per la PESC e alla Commissione;

85. auspica l'organizzazione di un vasto dibattito democratico sulle questioni di sicurezza e di difesa europea, cui parteciperanno il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali; invita il Consiglio e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, ad elaborare un Libro bianco sulla sicurezza europea allo scopo di farsi un'idea comune dei rischi gravanti sul nostro continente a breve e medio termine, nonché di far emergere le linee di azione politica che permettano di orientare gli interventi civili e militari dell'Unione europea;

86. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, a quelli dei paesi candidati e dei membri europei della NATO non appartenenti all'UE, a quelli degli Stati Uniti e del Canada, al Consiglio, all'Assemblea e al Segretariato generale dell'UEO, nonché al Segretario generale della NATO, all'Assemblea parlamentare della NATO e al Consiglio di partenariato euro-atlantico.